



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 19, riunita in udienza il 14/04/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CELLETTI SANDRO, Presidente

BOLOGNESI MAURO, Relatore

NICOLARDI GUIDO, Giudice

in data 14/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2343/2022 depositato il 01/06/2022

proposto da

Giorgio Gregorio Incantalupo - NCNGGG66L16F205D

Difeso da

Giorgio Gregorio Adriano Incantalupo - NCNGGG66L16F205D

ed elettivamente domiciliato presso giorgio.incantalupo@milano.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BCO2301324 - 2021 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

A codesta Onorevole Commissione adita, affinché, rigettata ogni contraria istanza e deduzione di controparte, voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

- IN VIA PRELIMINARE Suspendere, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, l'efficacia del provvedimento oggi impugnato;
- sempre in via preliminare dichiarare giuridicamente inesistente la notifica a mezzo pec effettuata e gli atti consequenziali come dedotto ed eccepito innanzi;
- Accertare e dichiarare giuridicamente inesistenti, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti l'atto qui impugnato e meglio descritto in premessa;
- Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento, determinandole in conformità all'art.15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, e succ.ve modifiche, e tenendo conto della eventuale lite temeraria in caso di diniego nella mediazione;
- Il tutto con riserva di ulteriori difese in caso di esibizione di documentazione da parte della Controparte e con riserva di azione di risarcimento dei danni causati dall'illegittimo comportamento dell'Ente anche per violazione dei diritti del contribuente.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:

CHIEDE

a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale di voler rigettare il ricorso di controparte e dunque confermare l'atto di contestazione in questione, con condanna della stessa controparte alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Contribuente impugnava l'Atto di contestazione n.T9BCO2301324 con cui l'Ufficio ha contestato l'indebita compensazione di crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti relativi ad imposte erariali e ha irrogato la sanzione di € 5.991,39.

Eccepiva:

- la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto impugnato perché notificato a mezzo PEC inviata alla casella di posta professionale, senza l'autorizzazione del Ricorrente.
- nel merito: la non debenza di tributi e sanzioni.

Pertanto concludeva assumendo le sopra esplicitate conclusioni.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle argomentazioni avversarie e concludeva chiedendo quanto sopra esposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC).

La notifica della cartella di pagamento è eseguita all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI_PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

È inoltre principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza.

Nel caso di specie, il Ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.

E' inoltre inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare, come nel caso in esame, anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.

Va pertanto rigettata l'eccezione preliminare avanzata dal Ricorrente.

Nel merito, poi, va osservato che nel corso dell'anno 2016 risultano effettuate dal Contribuente le quattro compensazioni elencate analiticamente nel prospetto dell'atto di contestazione, con l'utilizzo di crediti erariali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per un totale di euro 20.669,43.

Vero è che nel 2016, cioè nell'anno in cui l'avv. Incantalupo ha effettuato le compensazioni sanzionate dall'Ufficio, pendevano in capo allo stesso Contribuente le cartelle di pagamento i cui ruoli sono elencati nell'atto di contestazione, cartelle di cui il Ricorrente era a conoscenza in quanto notificate nel 2012, Né il Ricorrente nega in alcun modo di essere a conoscenza di tali cartelle.

L'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011 è vietato l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di crediti relativi ad imposte erariali in presenza di ruoli riguardanti le stesse imposte e relativi accessori, dei quali sia scaduto il termine di pagamento.

Pertanto, il fatto che quando sono state effettuate le compensazioni in questione sussistessero in capo al Contribuente le suddette cartelle, di importo superiore a 1.500,00 euro, notificate nel 2012 e quindi ben prima dell'anno in cui sono state effettuate tali compensazioni, legittima l'Ufficio ad emettere l'atto di contestazione e ad irrogare le sanzioni di legge.

La soccombenza impone la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55, con le riduzioni di legge.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 500,00 in favore del resistente costituito.

Così deciso in Milano il 14 aprile 2023.

IL RELATORE

Mauro Bolognesi

IL PRESIDENTE

Sandro Celletti